



COMUNE DI MOGORELLA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 54 DEL 15/02/2021

Oggetto:	Soluzione Pagopa, Sportello On line, Spid e AppIO Interface - CIG: ZDF30A1E36 - Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 14 giugno 2001 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 28 febbraio 2002 e ss. mm. ii.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 10.02.2017;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 2020/2022, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2020;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mogorella, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 19 dicembre 2013;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. n. 03 del 20.01.2021 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa, alla Dott.ssa Angelica Bussu;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angelica Bussu
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2013;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 03.04.2020 di "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 03.04.2020 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2020/2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";

Visto:

- l'art. 151, comma 1 del TUEL (D.lgs. 267/2000), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato - Città e delle Autonomie Locali;

- l'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2012, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2012, n. 77) che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011/2012 al 31 gennaio 2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2012, con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011/2012 al 31 marzo 2012, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL;
- l'art. 163 del citato T.U.E.L. come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014 il quale, al comma 3, prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222." e al comma 5 che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Richiamati:

- L'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro."*
- L'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 che recita "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);
- L'art. 1, comma 130, della Legge n.145/2018 che prevede "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »";
- L'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (...) b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.";
- Il comma 512 della Legge 208/2015 s.m.i. secondo cui "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Richiamati:

- *L’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: (...) c) la stipulazione dei contratti”;*
- *L’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

Visti:

- *l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 che prevede “Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.”*
- *l’art. 1, comma 8, del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 che prevede “All’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*
- *l’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 che prevede “L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019.”;*

Visti:

- *Il Codice dell’Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005, il quale all’art. 2, comma 1 recita: “1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità piu’ appropriate e nel modo piu’ adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”;*
- *Il D. L. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012, il quale all’art. 15 comma 1 sostituisce quanto previsto all’art.5 del CAD e recita “(...)1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.(...)” e al comma 5 bis indica: “Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.”*

- Il D. L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, all'art. 6, comma 5 recita: "All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».";
- Le linee guida dell'AGID in materia di pagamenti elettronici denominate: "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi";
- Il D. Lgs. 217/2017 all'art. 65, come modificato dal D. L. 76 del 16.07.2020, art. 24, comma 2, lettera a) prevede: "2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal **((28 febbraio 2021))**. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il **((28 febbraio 2021))**, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. (...)";

Premesso che, pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, pertanto, pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata;

Considerato che l'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, permettendo di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubblica Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL;

Considerato che il sistema pagoPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge;

Dato atto che la Ditta SISCO S.p.A., a cui è affidata l'assistenza e la manutenzione di diversi software in dotazione agli uffici, è disponibile ad installare i servizi di digitalizzazione Sportello Online, il portale del contribuente, l'AppIo e l'accesso con SPID, al fine di attivare la piattaforma PagoInterface con sistema di backoffice (gestione ciclo di incassi ed interscambio con software contabilità) e sistema web frontoffice per il cittadino (richiesta pagamento telematico, emissione ricevuta telematica, avviso di pagamento, ecc);

Visto il preventivo di spesa del 21.12.2020, acquisiti agli atti con Prot. 5102/2020;

Dato atto che:

- il software in uso all'Ente per la gestione delle procedure Contabilità e Tributi è fornito dalla società SISCO S.p.A., P.IVA: 01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4 ed è protetto dalle leggi e dai contratti internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale;
- il sistema proposto per l'attivazione di pagoPA, Spid ed Io consente di fruire di un software gestionale integrata con i singoli programmi e automatizzata per le operazioni di incasso, con conseguente efficienza e celerità delle procedure amministrative dell'Ente;
- l'impresa abilitata ad operare la normale manutenzione del software è la Ditta SISCO S.p.A., P.IVA: 01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4;

Dato atto che:

- la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo protetta dalla

disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e pertanto è possibile disporre l'affidamento diretto del servizio in questione;

- l'eventuale fornitura di un nuovo sistema per l'attivazione di pagoPA presso diverso fornitore comporterebbe l'impiego di maggior tempo, non consentirebbe di fruire di una celere procedura integrata per le varie operazioni, che risulta determinante, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e richiederebbe altresì apposita formazione del personale dipendente;
- Trattasi di un'ipotesi di lock-in che *"si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale per non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero al nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente"*;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di garantire efficacemente l'implementazione del nuovo sistema dei pagamenti tramite pagoPA e l'attivazione dei servizi di digitalizzazione Sportello Online, Portale del contribuente, SPID e APP Io;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla soluzione Pagopa - attraverso Piattaforma PagoInterface per la gestione degli incassi in modo integrato e servizio frontOffice e dai servizi di digitalizzazione Sportello Online, Portale del contribuente, SPID e APP Io;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara è pari a **2.400,00 €+I.V.A. al 22 %**;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel preventivo di spesa;

Ritenuto di dover affidare il servizio alla Ditta SISCO M S.p.A., P.IVA: 01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4 per l'importo di € 2.400,00 +IVA;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC tramite procedura informatica, il codice CIG n. **ZDF30A1E36**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione della proposta contrattuale, affidando ex art. 63, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di installazione e assistenza tecnica alla ditta SISCO M S.p.A., P.IVA: 01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4 per l'importo di € 2.400,00 +IVA;
- di dover procedere all'approvazione della suddetta proposta di contratto nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

DETERMINA

Di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016, alla ditta SISCO M S.p.A., P.IVA:01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4, il servizio di installazione e assistenza della soluzione pagoPA ed del pacchetto di digitalizzazione sportello on line, portale del contribuente, SPID e AppIoInterface indicata nel preventivo di spesa che prevede l'importo di € 2.400,00 +IVA;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in base al quale:

- il fine è quello di garantire efficacemente l'implementazione del nuovo sistema dei pagamenti tramite pagoPA e l'attivazione dei servizi di digitalizzazione Sportello Online, Portale del contribuente, SPID e APP Io;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla soluzione Pagopa - attraverso Piattaforma PagoInterface per la gestione degli incassi in modo integrato e servizio frontOffice e dai servizi di digitalizzazione Sportello Online, Portale del contribuente, SPID e APP Io;

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo a base di gara è pari a **2.400,00 €+I.V.A. al 22 %**;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel preventivo di spesa;

Di impegnare la somma di **€ 2.928,00 I.V.A. compresa** in favore della ditta SISCOS S.p.A., P.IVA: 01778000040, con sede in Cervere (CN) Via Adua 4, per il servizio di conservazione suddetto;

Di imputare in favore dell'impresa suddetta la somma di **2.928,00 IVA compresa** sul capitolo **85.1** del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 - esercizio 2021;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il **31/12/2021**;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 163 la somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto trattasi di spese regolate dalla legge;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente Dott.ssa Angelica Bussu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la copertura finanziaria e regolarità contabile ed esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267 Del 18.08.2000

Responsabile Area	Area	Anno Impegno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo Impegno	Stanziamiento
Dott.ssa Angelica Bussu	Amministrativa	2021	48	103	140	85	1	2.928,00	20.000,00

Mogorella, lì 15/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

firmato digitalmente Dott. Lorenzo Carcangiu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la determinazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.mogorella.or.it/>.
Mogorella, 15/02/2021

L'Impiegato Incaricato
Orazio Murru